

Prot. n. 63/2021 AMM  
Carpi, 13/07/2021

**Oggetto: Affidamento alla SEBACH SPA Unipersonale, con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI), codice fiscale e partita iva 03912150483 del noleggio di n. 2 bagni chimici da collocarsi presso l'ex Campo di Concentramento di Fossoli, via Remesina Esterna n. 32. CIG Z183270A05.**

**STAZIONE APPALTANTE**

Fondazione Campo Fossoli  
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO)  
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362  
Posta Elettronica Certificata: [fondazionefossoli@legalmail.it](mailto:fondazionefossoli@legalmail.it)  
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi [direttore@fondazionefossoli.it](mailto:direttore@fondazionefossoli.it)


**Il Direttore della Fondazione Fossoli  
Prof.ssa Marzia Luppi**

**Premesso che:**

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e valorizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sinagoga di Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001 ed è istituzionalmente preposta a conseguire, tra le altre, le seguenti finalità: *"la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione, anche nell'ambito del sistema nazionale e internazionale dei Luoghi della Memoria, del Campo di Fossoli di Carpi, di proprietà del Comune di Carpi"* (art. 5 dello Statuto);
- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione Fossoli gestisce il Campo di Fossoli, aperto al pubblico tutti i giorni della settimana, dovendo garantire anche la possibilità per il pubblico di accedere a servizi igienici;
- a seguito dei provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 deliberata in data 31.01.2020, la Fondazione Fossoli ha deciso, quale protocollo sanitario, di mettere a disposizione, in luogo della toilette della struttura, alcuni bagni chimici, sanificati da personale specializzato;
- l'emergenza sanitaria è tuttora vigente e, pertanto, in assenza di contrarie disposizioni anche in ordine all'attuazione protocollo anti-contagio, occorre proseguire, in via temporanea e straordinaria, il collocamento di bagni chimici presso il Campo di Fossoli;

**Considerato che:**

- con precedenti provvedimenti, la Fondazione ha affidato alla SEBACH SPA Unipersonale la fornitura di detti servizi igienici, comprensivi di adeguate attività di sanificazione, con ottimi risultati dal punto di vista tecnico;
- non è stato possibile nei mesi passati procedere ad affidamenti prolungati della fornitura, stante il carattere mutevole delle norme emergenziali, con la conseguenza che la Fondazione ha potuto disporre affidamenti per periodi limitati per la fornitura di che trattasi - comunque necessaria - rinnovando di volta



in volta, alla luce del quadro normativo tempo per tempo vigente, la fornitura in oggetto;

- a seguito del DPCM 02.03.2021 e delle ordinanze ministeriali di collocamento della Regione Emilia-Romagna nelle varie fasce di rischio (cd. zone colorate), dal 03.05.2021 è stato possibile riaprire il Campo di Fossoli, previa adozione di tutte le misure di prevenzione del contagio necessarie, nei giorni feriali e dal 14.06.2021 in tutti i giorni anche festivi e prefestivi;

**Atteso che**, in ragione delle citate riaperture, nell'imminenza della necessità di riaprire al pubblico il Campo si è disposta la prosecuzione del servizio di noleggio dei bagni chimici e del servizio di sanificazione alla SEBACH SPA Unipersonale ed occorre formalizzare l'affidamento, con valenza ricognitiva, sin dal 03.05.2021;

**Ritenuto** opportuno fissare in un anno il periodo di affidamento, alla luce dell'attuale quadro legato all'emergenza sanitaria, ferma la possibilità di recesso anticipato nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di disposizioni normative, non fosse possibile mantenere aperto al pubblico il Campo;


**Visto** il preventivo predisposto dalla SEBACH SPA Unipersonale per il noleggio di n. 2 bagni chimici di cui uno per portatori di handicap per il periodo di un anno - da collocare a servizio dei visitatori presso l'area dell'ex Campo di Concentramento di Fossoli, via Remesina esterna n. 32 a Fossoli di Carpi - ivi compreso il servizio di ordinaria pulizia settimanale degli stessi e un intervento mensile di disinfezione legata all'emergenza Covid-19, prevede: complessivi euro 2.400,00 per noleggio e pulizia ordinaria + complessivi 720,00 euro per intervento mensile di sanificazione;

**Ritenuto** lo stesso idoneo sia sul piano tecnico che sul piano economico;

**Richiamati:**

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- DPR 633/1972, *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*, art. 17 ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società";
- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 36;
- L'art. 1 del D.L. n. 76/2020 e l'art. 51 del D.L. 77/2021 in materia di affidamenti diretti;
- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori" e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del 17.09.2020 del Consiglio di Amministrazione;
- D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa

**DETERMINA**



1. Di affidare alla SEBACH SPA Unipersonale, con sede in Via Fiorentina n. 109 a Certaldo (FI), codice fiscale e partita iva 03912150483 il noleggio di due bagni chimici, di cui uno per portatori di handicap con servizio di pulizia ordinaria dei bagni chimici per il periodo di un anno a decorrenza dal 03.05.2021, per l'importo complessivo di 2.400,00 euro oltre iva;
2. Di affidare altresì, al citato operatore, anche gli interventi straordinari mensili (n. 12) di igienizzazione legati all'emergenza Covid-19 per l'importo complessivo massimo di 720,00 euro oltre iva;
3. Di approvare le condizioni di esecuzione del servizio previste nel preventivo di spesa proposto, qui integralmente richiamato come parte integrante dell'affidamento, salvo quanto disposto dal presente provvedimento;
4. Di stabilire che il presente affidamento, in ragione dell'emanazione di nuovi provvedimenti nazionali o locali che dispongano la chiusura dei luoghi di cultura potrà, alternativamente, a discrezione della Fondazione:
  - essere sospeso in qualsiasi momento: la sospensione sarà comunicata dalla Fondazione; in tali casi, i giorni di sospensione saranno recuperati alla cessazione della sospensione;
  - essere interrotto, previo esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della Fondazione, senza che nulla spetti all'affidatario oltre al pagamento dei canoni per i mesi di fornitura di cui ha usufruito;
5. Di dare atto che i pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva;
6. Di dare atto che l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
7. Di richiedere all'operatore suddetto la presentazione di una *Autocertificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali* (Modulo 1 - Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) con timbro e firma;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto unico di determina a contrarre e determina di affidamento, quindi atto di avvio del procedimento anche ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020 e art 51 del DL 77/2021;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice prof.ssa Marzia Luppi.

Allegati:

- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti

Il Direttore  
Prof.ssa Marzia Luppi